

Con l'entrata in vigore della **D.G.R. 1370/2014** vengono stabilite le nuove regole per la **manutenzione** ed il **controllo di efficienza energetica** degli impianti termici coerenti con la normativa nazionale.

Le principali novità riguardano le **periodicità dei controlli di efficienza energetica** degli impianti termici (comprese le macchine frigorifere/pompe di calore, gli impianti alimentati da teleriscaldamento e quelli cogenerativi) e l'adozione di **nuovi modelli di libretto di impianto** termico.



### • Chi è il responsabile dell'impianto?

E' considerato **responsabile dell'impianto** il **proprietario** dello stesso o l'**amministratore** (in caso di condomini con impianti termici centralizzati). L'**occupante** di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi subentra negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto ed ai controlli periodici previsti.

Il responsabile dell'impianto (o il "**terzo responsabile**", in caso di delega) risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela ambientale ed efficienza energetica.

### • Chi può eseguire la manutenzione e il controllo degli impianti?

La manutenzione periodica e il controllo di efficienza energetica devono essere affidati ad un'**impresa** in possesso dei **requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008**.

Per gli impianti superiori a **350 kW** sono previsti ulteriori requisiti relativi alla certificazione UNI EN ISO 9001 o le attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 207/2010.

### • Il nuovo libretto e il catasto impianti termici

E' prevista l'introduzione di **nuovi libretti d'impianto** conformi ai modelli approvati dal DM 10 Febbraio 2014. La sostituzione di quelli esistenti va effettuata in occasione dei controlli di efficienza energetica o di interventi su chiamata di manutentori/installatori.

A partire dal **15 ottobre 2014** nel **Catasto regionale degli impianti termici** devono confluire, in formato elettronico:

- i nuovi **rapporti di controllo** di efficienza energetica (entro 30 giorni dalla loro redazione) a cura del manutentore o del terzo responsabile;
- le nuove **schede identificative** dell'impianto nel caso di nuova installazione (entro 30 giorni dall'installazione stessa) a cura dell'installatore.

## MANUTENZIONE

La manutenzione comprende tutte le operazioni necessarie volte a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente.

Tutti gli impianti in esercizio devono essere soggetti ad una periodica manutenzione, al fine di garantirne la sicurezza e la corretta funzionalità.

Gli obblighi di manutenzione degli impianti termici sono soggetti alle "periodicità" contenute nelle istruzioni tecniche rese dall'impresa installatrice dell'impianto o, qualora non disponibili, a quelle contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

In assenza di indicazioni è l'installatore o il manutentore che stabilisce la periodicità delle manutenzioni facendo riferimento alle norme tecniche UNI e CEI.



## CONTROLLO

### DI EFFICIENZA ENERGETICA

I controlli sono le operazioni volte a valutare il rispetto dei requisiti di efficienza energetica mediante opportune misurazioni e verifiche.

Sono **soggetti a controllo** gli impianti termici, centralizzati ed autonomi, al servizio di edifici pubblici o privati, per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

Sono, invece, **esclusi** apparecchi quali stufe, caminetti, termocucine, moduli di riscaldamento localizzato ad energia radiante o impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

La **periodicità** del controllo di rendimento energetico **varia** in funzione della **tipologia di impianto** e di **combustibile**.

Ad esempio, negli impianti con generatore di calore a fiamma è la seguente:

Alimentazione	Da 10 a 100 kW	> 100 kW
Combustibile liquido o solido	ogni 2 anni	ogni anno
Gas metano o GPL	ogni 4 anni	ogni 2 anni